

Gazzetta ufficiale

C 301

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52° anno
11 dicembre 2009

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
I <i>Risoluzioni, raccomandazioni e pareri</i>		
PARERI		
Commissione		
2009/C 301/01	Parere della Commissione, dell'8 novembre 2009, sul piano di modifica dello smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dall'impianto CABRI, ubicato nel sito di Cadarache in Francia, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom	1
<hr/>		
II <i>Comunicazioni</i>		
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA		
Commissione		
2009/C 301/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5679 — Boreas Holdings/Centrica Renewable Energy Limited/Glid Wind Farms) ⁽¹⁾	2
2009/C 301/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5642 — SGGF/TRAKYA/SGGE) ⁽¹⁾	2

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2009/C 301/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5667 — ACE/FTQ/FSI/Mecachrome) ⁽¹⁾	3
2009/C 301/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5715 — Leisure Park Holdings/Criteria Caixa Corp/Activos Port Aventura) ⁽¹⁾	3
2009/C 301/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5558 — Nutreco/Cargill) ⁽¹⁾	4

IV *Informazioni*


INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2009/C 301/07	Conclusioni del Consiglio, del 26 novembre 2009, sull'istruzione dei bambini provenienti da un contesto migratorio	5
2009/C 301/08	Conclusioni del Consiglio, del 27 novembre 2009, sulla promozione di una generazione creativa — Sviluppare la creatività e la capacità d'innovazione dei bambini e dei giovani mediante l'espressione culturale e l'accesso alla cultura	9
2009/C 301/09	Conclusioni del Consiglio, del 27 novembre 2009, relative all'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale	12

Commissione

2009/C 301/10	Tassi di cambio dell'euro	13
2009/C 301/11	Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 19 giugno 2009, riguardante il progetto di decisione sul caso COMP/39.396 — Carbuero di calcio	14
2009/C 301/12	Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 17 luglio 2009, riguardante il progetto di decisione sul caso COMP/39.396 — Carbuero di calcio	15
2009/C 301/13	Relazione finale caso COMP/39.396 Carbuero di calcio (et al.)	16



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

PARERI

COMMISSIONE

PARERE DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2009

sul piano di modifica dello smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dall'impianto CABRI, ubicato nel sito di Cadarache in Francia, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2009/C 301/01)

In data 13 luglio 2009 la Commissione europea ha ricevuto dal governo francese, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del piano di modifica relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi dell'impianto CABRI, ubicato nel sito di Cadarache in Francia.

Sulla base dei dati trasmessi e previa consultazione del gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1. La distanza tra l'impianto CABRI e il punto più vicino situato nel territorio di un altro Stato membro, nella fattispecie l'Italia e la Spagna, è di 110 km e 230 km rispettivamente.
2. La modifica prevista comporterà un aumento del limite di scarichi autorizzati per il trizio gassoso e i gas nobili.
3. In condizioni operative normali, la modifica prevista non comporterà un'esposizione rilevante sotto il profilo sanitario della popolazione di un altro Stato membro.
4. I residui radioattivi solidi saranno temporaneamente depositati nel sito prima di essere trasportati in un impianto di smaltimento autorizzato dal governo francese.
5. In caso di scarichi non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, le dosi cui potrebbero essere esposti altri Stati membri non sarebbero tali da avere effetti rilevanti sotto il profilo sanitario per la popolazione di uno di tali Stati.

In conclusione, la Commissione è del parere che la realizzazione del progetto di modifica relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dall'impianto CABRI, ubicato a Cadarache, in Francia, non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidenti del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2009.

Per la Commissione
Andris PIEBALGS
Membro della Commissione

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5679 — Boreas Holdings/Centrica Renewable Energy Limited/Glid Wind Farms)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2009/C 301/02)

In data 4 dicembre 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32009M5679. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5642 — SGGF/TRAKYA/SGGE)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2009/C 301/03)

In data 3 dicembre 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32009M5642. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5667 — ACE/FTQ/FSI/Mecachrome)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2009/C 301/04)

In data 3 dicembre 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32009M5667. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5715 — Leisure Park Holdings/Criteria Caixa Corp/Activos Port Aventura)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2009/C 301/05)

In data 2 dicembre 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32009M5715. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5558 — Nutreco/Cargill)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2009/C 301/06)

In data 24 novembre 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32009M5558. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.
-

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

**Conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2009 sull'istruzione dei bambini provenienti da un
contesto migratorio***(2009/C 301/07)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

VISTI:

la direttiva 77/486/CEE del Consiglio relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti dei paesi dell'UE, che impone agli Stati membri di offrire ai figli degli immigrati un'istruzione gratuita, comprendente l'insegnamento della lingua o di una delle lingue ufficiali dello Stato ospitante, nonché di prendere le misure appropriate al fine di promuovere, in cooperazione con gli Stati d'origine, l'insegnamento della madrelingua e della cultura del paese d'origine ⁽¹⁾,

le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sulla definizione di principi fondamentali comuni della politica di integrazione degli immigrati nell'Unione europea ⁽²⁾, tra i quali il principio secondo cui gli sforzi nel settore dell'istruzione sono cruciali per preparare gli immigrati e soprattutto i loro discendenti a una partecipazione più effettiva e più attiva alla società,

la decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente, il quale prevede il sostegno a progetti d'istruzione interculturale e l'integrazione degli alunni immigrati,

le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su efficienza ed equità nell'istruzione e formazione ⁽³⁾, in cui si invitano gli Stati membri ad assicurare equi sistemi di istruzione e formazione volti a fornire possibilità, accesso, trattamento e risultati che non dipendano dalle origini socioeconomiche e da altri fattori che possano risultare pregiudizievoli ai fini della formazione,

la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, in cui si sottolinea l'importanza delle competenze sociali e civiche e della consapevolezza culturale e si raccomanda di tenere debitamente conto di quei giovani che, a causa di svantaggi educativi, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità educative ⁽⁴⁾,

le conclusioni del Consiglio europeo del 13 e 14 marzo 2008, in cui si esortano gli Stati membri a intraprendere azioni concrete al fine di migliorare i livelli di istruzione degli allievi appartenenti a famiglie migranti ⁽⁵⁾,

il patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, che invita gli Stati membri ad attuare politiche ambiziose per favorire l'integrazione armoniosa, nel paese ospitante, dei migranti, incluse misure specifiche volte a promuovere l'apprendimento delle lingue ⁽⁶⁾,

le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sulle politiche di integrazione nell'Unione europea ⁽⁷⁾, in cui gli Stati membri sono invitati, tra l'altro, a sviluppare dispositivi scolastici adeguati ai bisogni dei bambini provenienti da un contesto migratorio e volti a prevenire la dispersione scolastica,

le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 21 novembre 2008 — Preparare i giovani per il XXI secolo: un ordine del giorno per la cooperazione europea in materia scolastica ⁽⁸⁾, in cui si invitano gli Stati membri a garantire l'accesso ad un'istruzione e a servizi di elevata qualità, soprattutto per i bambini e i giovani che possono essere svantaggiati da circostanze personali, sociali, culturali e/o economiche,

⁽¹⁾ GU L 199 del 6.8.1977, pag. 32.

⁽²⁾ Doc. 16238/1/04 REV 1.

⁽³⁾ GU C 298 dell'8.12.2006, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.

⁽⁵⁾ Doc. 7652/08, punto 15, pag. 10.

⁽⁶⁾ Doc. 13440/08.

⁽⁷⁾ Doc. 15251/08.

⁽⁸⁾ GU C 319 del 13.12.2008, pag. 20.

ACCOGLIENDO CON FAVORE

il Libro verde della Commissione europea intitolato «Migrazione e mobilità: le sfide e le opportunità per i sistemi d'istruzione europei» e la connessa relazione concernente il processo di consultazione svolto nella seconda metà del 2008 ⁽¹⁾;

e RILEVANDO che

ai fini delle presenti conclusioni — essenzialmente incentrate sulle scuole — i termini «provenienti da un contesto migratorio» saranno utilizzati in particolare per descrivere i figli di qualunque persona che vive in un paese dell'Unione nel quale non è nata, sia essa cittadino di un paese terzo o di un altro Stato membro dell'UE, o abbia essa acquisito successivamente la cittadinanza del paese ospitante;

RICONOSCE che

1. Per generazioni l'immigrazione ha fornito un contributo significativo allo sviluppo socioeconomico europeo, e continuerà a contribuirvi in futuro. Nell'attuale contesto di crescente globalizzazione e cambiamenti demografici, l'integrazione riuscita degli immigrati nella società resta un presupposto indispensabile per la competitività economica europea, come pure per la stabilità e la coesione sociali.
2. All'istruzione spetta un ruolo chiave non solo per garantire che i bambini provenienti da un contesto migratorio possano esprimere il loro potenziale e diventare cittadini integrati e di successo, ma anche per creare una società equa, inclusiva e rispettosa della diversità. Tuttavia, molti di questi bambini continuano a riuscire meno bene in termini di risultati scolastici e in ogni parte dell'Unione europea si riscontrano problemi di discriminazione razziale ed etnica e di esclusione sociale. La presenza di un numero importante di alunni provenienti da un contesto migratorio presenta pertanto una serie di sfide — ma anche di valide opportunità — per i rispettivi sistemi d'istruzione.
3. L'integrazione degli immigrati è un impegno collettivo che esige sforzi da parte degli stessi immigrati e che coinvolge diversi settori della società, oltre al settore dell'istruzione. La cooperazione politica intersettoriale tra, ad esempio, i pertinenti organismi statali, le autorità del settore dell'istruzione, i servizi sociali, i servizi sanitari, i servizi di edilizia abitativa e i servizi competenti in materia di asilo e immigrazione, nonché il dialogo con la società civile sono essenziali per garantire un livello adeguato di sostegno ai bambini provenienti da un contesto migratorio e alle loro famiglie.
4. Sebbene numerosi bambini provenienti da un contesto migratorio svolgano con successo il proprio percorso scolastico e alcuni di essi siano anzi tra coloro che raggiungono i risultati migliori, indicatori nazionali e studi internazionali,

come il programma PISA ⁽²⁾, concordano nell'indicare chiaramente che il livello d'istruzione della maggior parte dei figli di immigrati tende ad essere sensibilmente inferiore a quello dei loro coetanei. Ciò si traduce in una maggiore percentuale di casi di abbandono scolastico, livelli più bassi di qualifiche e una percentuale minore di giovani che accedono all'istruzione superiore. Offrire ai bambini provenienti da un contesto migratorio migliori opportunità di successo scolastico può ridurre l'emarginazione, l'esclusione e l'alienazione.

5. Particolare preoccupazione desta la situazione di coloro che alle differenze linguistiche e culturali tra casa e scuola associano circostanze di disagio socioeconomico. In tali casi, le difficoltà derivanti dalle condizioni socioeconomiche sfavorevoli possono combinarsi a fattori quali le barriere linguistiche, basse aspettative, un insufficiente sostegno familiare e della comunità e la mancanza di modelli adeguati.
6. Tali svantaggi, uniti a una mancanza di permeabilità all'interno dei sistemi scolastici e a differenze qualitative tra scuole, possono portare a una situazione in cui un numero elevato di bambini provenienti da un contesto migratorio si trova concentrato in scuole dai risultati insoddisfacenti. Tendenze di questo tipo pongono gravi problemi ai sistemi scolastici dell'Unione europea, rendendo più arduo il raggiungimento di elevati livelli di istruzione per tutti e di una forte coesione sociale.
7. Sebbene la definizione di politiche in materia d'istruzione resti rigorosamente di competenza dei singoli Stati membri, le questioni sollevate nelle presenti conclusioni e le sfide che ne conseguono sono sempre più ampiamente condivise. Vi è pertanto un chiaro potenziale di approfondimento del sostegno, della ricerca e della cooperazione a livello europeo mediante il ricorso ai pertinenti programmi comunitari, quali il programma di apprendimento permanente e il Fondo europeo per l'integrazione, e a strumenti quali il metodo di coordinamento aperto per lo scambio di buone pratiche e la promozione dell'apprendimento reciproco delle politiche e misure atte a far fronte allo svantaggio con cui partono i bambini provenienti da un contesto migratorio sul piano dell'istruzione.

RITIENE quanto segue:

1. L'istruzione è chiamata ad apportare un contributo importante all'efficace integrazione degli immigrati nelle società europee. Iniziando dalle scuole della prima infanzia e dalla formazione scolastica di base e proseguendo a tutti i livelli dell'apprendimento permanente, occorrono misure mirate e una maggiore flessibilità per rispondere alle esigenze degli alunni provenienti da un contesto migratorio, indipendentemente dall'età, e offrire loro il sostegno e le opportunità di cui hanno bisogno per diventare cittadini attivi e di successo e consentire loro di esprimere pienamente le proprie potenzialità. Tali misure dovrebbero essere attuate in modo coordinato con le politiche di altri settori che trattano delle esigenze dei bambini provenienti da un contesto migratorio e delle loro famiglie.

⁽¹⁾ Rispettivamente doc. 11631/08 + ADD 1 e doc. 12594/09.

⁽²⁾ Programme for International Student Assessment (Programma dell'OCSE per la valutazione internazionale delle competenze degli studenti).

2. I sistemi scolastici che pongono fortemente l'accento sull'equità e sulla qualità, che mirano a realizzare obiettivi chiari e comuni e favoriscono approcci inclusivi a tutti i livelli presentano le migliori possibilità di rivelarsi i più efficaci nel rispondere alle particolari esigenze degli alunni provenienti da un contesto migratorio, migliorando il loro rendimento scolastico e promuovendone nel contempo i legami sociali con i coetanei.
3. Nelle nostre società la diversità culturale dovrebbe essere accolta come una fonte di vitalità e di arricchimento. Senza affievolire l'attenzione primaria riservata all'identità culturale, ai valori essenziali e ai diritti fondamentali del paese ospitante, promuovere l'istruzione interculturale nelle scuole europee con l'obiettivo di favorire lo scambio di conoscenze e la maggiore comprensione reciproca delle varie culture, nonché il rispetto reciproco e la lotta contro i pregiudizi, apporterà vantaggi duraturi per tutti.
4. Approcci consistenti, ad esempio, nell'istituire o rafforzare meccanismi contro la discriminazione, aumentare la permeabilità dei percorsi all'interno dei sistemi scolastici e rimuovere gli ostacoli al progresso individuale nel sistema possono aiutare a lottare contro la segregazione e contribuire a migliorare i risultati degli alunni immigrati. Offrire un apprendimento più personalizzato e un sostegno individuale può tornare a vantaggio di tutti gli alunni del sistema e condurre a un miglioramento della qualità per tutti. Innalzare la qualità dell'insegnamento nelle scuole dai risultati insoddisfacenti può migliorare le opportunità per tutti gli alunni, compresi quelli immigrati.
5. Dovrebbero essere promossi la formazione specifica sulla gestione della diversità linguistica e culturale e lo sviluppo di competenze interculturali per aiutare le autorità scolastiche, i direttori scolastici, gli insegnanti e il personale amministrativo ad adattarsi alle esigenze di scuole o classi con alunni provenienti da un contesto migratorio e a realizzarne appieno le potenzialità. Sarebbe altresì opportuno esaminare come adattare i metodi d'insegnamento, il materiale didattico e i programmi di studi per renderli pertinenti per tutti gli alunni indipendentemente dalla loro provenienza, come continuare ad attirare e mantenere i migliori insegnanti nelle scuole dai risultati insoddisfacenti, come rafforzare la funzione del personale direttivo in tali contesti e come aumentare — nel rispetto delle procedure nazionali — il numero di insegnanti provenienti essi stessi da contesti migratori.
6. Il processo d'integrazione può essere facilitato sviluppando partenariati con le comunità locali, comprese le famiglie degli alunni provenienti da un contesto migratorio e le associazioni di immigrati, contribuendo in tal modo a trasformare le scuole in comunità di apprendimento. Grazie alla creazione di un clima di comprensione reciproca, di fiducia e di cooperazione, i partenariati di questo tipo possono contribuire in vario modo, ad esempio fornendo assistenza mediante l'interpretazione, servendo da interfaccia — e in alcuni casi mediando — tra le scuole e la comunità in questione e sviluppando legami positivi con la cultura e la lingua d'origine. In tale contesto, l'offerta di lezioni nella lingua o nelle lingue del paese ospitante ai genitori di alunni provenienti da un contesto migratorio e l'organizzazione di sessioni d'informazione possono contribuire in modo significativo a migliorare la comunicazione tra scuola e famiglie e, quindi, a migliorare le condizioni per una riuscita integrazione sociale.
7. Padroneggiare la lingua ufficiale (o una delle lingue ufficiali) del paese ospitante è una condizione essenziale per il successo scolastico ed è indispensabile anche per l'integrazione sociale e professionale. Gli Stati membri dovrebbero esaminare la possibilità di elaborare misure specifiche a tal fine, come l'insegnamento intensivo della lingua per gli alunni immigrati di recente, il sostegno supplementare per quelli con difficoltà, e corsi speciali per tutti i docenti al fine di prepararli a insegnare a bambini la cui madrelingua è diversa dalla lingua d'insegnamento. Dovrebbero altresì essere sostenute iniziative di offerta didattica mirata nell'ambito dei programmi scolastici, come ad esempio il rafforzamento dell'insegnamento della lingua del paese ospitante per gli alunni che hanno una madrelingua diversa.
8. Sebbene l'attenzione debba continuare ad essere concentrata sulla lingua del paese ospitante, incoraggiare gli alunni ad acquisire o mantenere la conoscenza della loro lingua d'origine può portare vantaggi a vari livelli: sul piano sociale in termini d'identità culturale e di fiducia in sé stessi, sul piano professionale in termini di future possibilità di lavoro, ma anche sul piano dell'istruzione in termini di futuro apprendimento. Nonostante le risorse per questo apprendimento possano essere limitate, la sua portata può essere ampliata in vari modi, ad esempio mediante accordi bilaterali con i paesi interessati e partenariati di collaborazione con le pertinenti comunità locali o utilizzando le nuove tecnologie, ad esempio per stabilire contatti via Internet o sviluppare iniziative di gemellaggio elettronico.
9. Oltre a porre le basi per il successivo percorso scolastico, l'istruzione della prima infanzia può svolgere un ruolo essenziale nell'integrazione dei bambini provenienti da un contesto migratorio, in particolare ponendo un forte accento sullo sviluppo linguistico. Occorre pertanto intensificare gli sforzi per garantire che le famiglie socialmente svantaggiate accedano adeguatamente a strutture di assistenza all'infanzia e prescolari di qualità.
10. Per controbilanciare lo svantaggio in materia d'istruzione e gli effetti negativi di un'integrazione insufficiente può essere utilizzato un sostegno mirato, ad esempio prevedendo risorse didattiche supplementari per le scuole situate in zone svantaggiate e un'istruzione più personalizzata. Andrebbe altresì esaminata la possibilità di fornire un sostegno educativo supplementare, ad esempio sotto forma di *mentoring* e *tutoring*, di orientamento sia agli alunni che ai loro genitori circa le opportunità a loro disposizione nell'ambito del sistema d'istruzione o di centri per lo studio e i compiti organizzati dopo l'orario scolastico in collaborazione con le associazioni di genitori e delle comunità d'origine. Sono necessarie soluzioni flessibili per gli alunni di recente immigrazione, in particolare per quanto riguarda l'apprendimento delle lingue. A tale riguardo, si avverte l'esigenza non solo di un intervento tempestivo e mirato immediatamente dopo l'arrivo nel paese ospitante, ma anche di programmi duraturi di supporto all'apprendimento linguistico.

INVITA PERTANTO GLI STATI MEMBRI a

1. Prendere le misure appropriate al livello opportuno di responsabilità — locale, regionale o nazionale — al fine di garantire che tutti i bambini ricevano opportunità eque e paritarie nonché il necessario sostegno per sviluppare appieno le loro potenzialità, indipendentemente dalla provenienza. Concretamente, tali azioni dovrebbero mirare a:

- sviluppare un approccio politico integrato per il raggiungimento di tali obiettivi,
- istituire o rafforzare meccanismi di lotta contro la discriminazione, allo scopo di promuovere l'integrazione sociale e la cittadinanza attiva,
- aumentare la permeabilità dei percorsi scolastici ed eliminare gli ostacoli all'interno dei sistemi scolastici,
- migliorare la qualità dell'istruzione impartita nelle scuole e ridurre le differenze tra le stesse, anche sforzandosi di attirare e mantenere i migliori insegnanti e di rafforzare la funzione del personale con funzioni direttive nelle scuole con risultati insoddisfacenti,
- garantire un più ampio accesso a un'istruzione e un'assistenza di qualità per la prima infanzia,
- offrire un apprendimento più personalizzato e un sostegno individuale, in particolare per i figli di immigrati che presentano un basso livello d'istruzione,
- prevedere per i dirigenti scolastici, gli insegnanti e il personale amministrativo una formazione specializzata sulla gestione della diversità linguistica e culturale e sulle competenze interculturali,
- sviluppare politiche adeguate per l'insegnamento della lingua del paese ospitante ed esaminare come far sì che gli alunni provenienti da un contesto migratorio possano mantenere e sviluppare la conoscenza della propria madrelingua,
- garantire che i programmi di studi siano di qualità elevata e pertinenti per tutti gli alunni, indipendentemente dalla loro provenienza, e tener conto delle esigenze dei bambini provenienti da un contesto migratorio con riferimento ai metodi d'insegnamento e al materiale didattico,
- sviluppare partenariati con le comunità di immigrati ed intensificare gli sforzi per migliorare la comunicazione con i genitori provenienti da un contesto migratorio,
- prestare un sostegno mirato agli alunni provenienti da un contesto migratorio che presentano esigenze particolari,

— raccogliere ed analizzare dati in questo settore, allo scopo di contribuire alla definizione delle politiche,

— procedere allo scambio di buone pratiche in questo campo, allo scopo di migliorare le politiche e le misure al livello appropriato.

2. Sviluppare — nel contesto del nuovo quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020») e con l'impiego del metodo di coordinamento aperto — l'apprendimento reciproco in materia di buone pratiche per quanto riguarda l'istruzione degli alunni provenienti da un contesto migratorio.

3. Avvalersi in modo mirato del programma di apprendimento permanente e del Fondo sociale europeo nonché di altre risorse come il Fondo europeo per l'integrazione, al fine di sviluppare e sostenere progetti in materia di istruzione interculturale e di istruzione degli alunni provenienti da un contesto migratorio.

INVITA LA COMMISSIONE a:

1. Facilitare e sostenere la cooperazione tra gli Stati membri sulle questioni sollevate nelle presenti conclusioni, anche individuando le esperienze e le buone pratiche nei settori sopra elencati e promuovendone lo scambio, la raccolta e l'efficace diffusione nonché avvalendosi dei programmi comunitari esistenti.

2. Esaminare come gli obiettivi della direttiva 77/486/CEE del Consiglio possano essere raggiunti più efficacemente e con quali strumenti, in un contesto migratorio che è profondamente mutato dall'adozione della direttiva.

3. Monitorare il divario esistente in materia di risultati tra alunni autoctoni e alunni provenienti da un contesto migratorio, avvalendosi dei dati e degli indicatori disponibili.

4. Cooperare strettamente con altre organizzazioni internazionali che lavorano su temi connessi all'istruzione e alla migrazione, come il Consiglio d'Europa, l'UNESCO e l'OCSE (1).

5. Garantire che le questioni connesse all'immigrazione siano tenute in debita considerazione nell'ambito del programma di apprendimento permanente e degli altri programmi comunitari pertinenti, del piano d'azione in materia di educazione degli adulti e del processo di Copenaghen nonché di altre iniziative nel settore dell'istruzione e della formazione, compresa l'istruzione superiore.

6. Assicurare che le questioni connesse all'istruzione dei bambini provenienti da un contesto migratorio siano tenute in debita considerazione nel processo di protezione e inclusione sociali.

(1) Dovrebbe essere garantito a tutti gli Stati membri il diritto di partecipare a tali lavori.

**Conclusioni del Consiglio del 27 novembre 2009 sulla promozione di una generazione creativa —
Sviluppare la creatività e la capacità d'innovazione dei bambini e dei giovani mediante l'espressione
culturale e l'accesso alla cultura**

(2009/C 301/08)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RICORDANDO il contesto politico nel quale s'iscrive la materia, riepilogato nell'allegato delle presenti conclusioni,

CONSAPEVOLE

— delle sfide a lungo termine cui l'Unione europea e i suoi cittadini devono far fronte, in particolare:

— l'esigenza di rimanere competitivi a livello mondiale, in modo sostenibile e favorevole all'inclusione sociale;

— le ripercussioni sull'occupazione e le prestazioni previdenziali, derivanti dall'invecchiamento della popolazione e dai flussi migratori in corso;

— l'esigenza di promuovere il dialogo interculturale, fondato su un apprezzamento della diversità culturale in un mondo sempre più multiculturale e interconnesso, caratterizzato dalla velocità delle comunicazioni, dalla mobilità delle persone e dalla globalizzazione dei mercati;

— l'esigenza di adeguarsi all'emergente società della conoscenza e della comunicazione, caratterizzata da tecnologie della comunicazione in costante evoluzione e dalla velocità dello scambio d'informazioni, e la necessità di colmare il «divario digitale» negli Stati membri dell'UE e fra di essi,

RITIENE che:

— una risposta efficace a tali sfide a lungo termine richiede una prospettiva a lungo termine imperniata sullo sviluppo della creatività e delle potenzialità d'innovazione dei bambini e dei giovani e in grado di fornire loro le capacità e le competenze necessarie per far fronte a tali sfide;

SOTTOLINEA che:

— emergono per la forza lavoro una domanda crescente di creatività, capacità d'innovazione, adattabilità e competenze avanzate di comunicazione e la necessità di sviluppare capacità imprenditoriali flessibili e in evoluzione;

— l'accesso e l'esposizione a una diversità di espressioni culturali, pratiche artistiche e opere d'arte fin dall'infanzia sono elementi importanti per lo sviluppo personale, per l'identità, per l'autostima e per il senso di appartenenza, così come per dotare i bambini e i giovani di competenze interculturali e di altre competenze importanti nella prospettiva dell'inclu-

sione sociale, della cittadinanza attiva e dell'occupabilità futura;

— la partecipazione alle attività artistiche e culturali, compreso il contatto diretto con gli artisti, può stimolare in tutti i bambini e i giovani le potenzialità di creatività e d'innovazione incoraggiando il pensiero creativo, l'immaginazione e l'espressione personale;

— la promozione della cultura e delle espressioni culturali nelle scuole e in altri istituti d'istruzione, nonché in ambiti di apprendimento non formale, sia come materie specifiche sia come attraenti approcci interdisciplinari all'apprendimento, contribuisce al pieno sviluppo dell'individuo, alla motivazione e a un migliore apprendimento, così come allo sviluppo della creatività e della capacità d'innovazione.

— la cosiddetta generazione digitale europea riunisce creatori e consumatori di cultura, che, non appena viene loro offerta la possibilità, rivelano una grande capacità di sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie digitali e mediatiche;

— non tutti i bambini e i giovani possono accedere in condizioni di parità alla cultura e al patrimonio culturale in generale, ed agli strumenti che favoriscono la creatività e le esperienze culturali in particolare e l'attuale fase di flessione economica può limitare ulteriormente le possibilità di accesso dei bambini e dei giovani alla cultura;

TENENDO DEBITAMENTE CONTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARITÀ, INDIVIDUA LE SEGUENTI SEI PRIORITÀ PER PROMUOVERE UNA GENERAZIONE CREATIVA NELL'UNIONE EUROPEA:

1. Includere una prospettiva dedicata a bambini e giovani nelle pertinenti politiche di promozione della cultura.

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero:

i) rispondere alle esigenze specifiche dei bambini e dei giovani, compresi i giovani professionisti della cultura, nelle politiche, programmi e azioni attuali e futuri, in particolare nel settore culturale e dei media, con attenzione per le iniziative volte a incentivare le loro potenzialità creative;

ii) promuovere partenariati fra il settore culturale ed altri settori politici rivolti all'innovazione (ad esempio, istruzione e ricerca, gioventù, occupazione ed affari sociali, imprese, crescita economica e sviluppo sostenibile) sfruttando appieno, laddove opportuno, le strutture e i programmi esistenti.

2. **Ottimizzare le potenzialità del settore educativo per rafforzare la promozione della creatività mediante la cultura e l'espressione culturale.**

Gli Stati membri dovrebbero:

- i) promuovere un accesso più diffuso alla cultura e alle espressioni culturali mediante l'istruzione formale e non formale, in particolare attraverso partenariati strutturati e strategici a livello istituzionale e politico. Ci si dovrebbe incentrare sullo stimolo della creatività e della capacità d'innovazione dei bambini e dei giovani, sullo sviluppo di competenze interculturali e di altre competenze fondamentali per l'apprendimento permanente, quali la consapevolezza culturale e la sua espressione;
- ii) incoraggiare questo processo mediante, ad esempio, una formazione specialistica e programmi avanzati di istruzione per insegnanti e altri operatori dei settori dell'istruzione, della cultura e della gioventù. Questo processo potrebbe essere realizzato anche ricorrendo a metodi e strumenti moderni d'apprendimento, compresi quelli basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), e dando maggior risalto, nelle scuole, a temi quali l'educazione alle arti e la sensibilizzazione alla cultura. Le attività a favore dei giovani possono anche includere una varietà di attività extrascolastiche volte alla promozione della cultura e della creatività.

3. **Incoraggiare le istituzioni culturali (ad esempio musei, biblioteche, gallerie, teatri) a coinvolgere maggiormente i bambini e i giovani e sostenerle in tal senso.**

Gli Stati membri dovrebbero:

- i) incoraggiare le iniziative delle istituzioni culturali a tutti i livelli intese a coinvolgere maggiormente i bambini e i giovani e ad agevolare l'accesso ai contenuti culturali di proprietà pubblica, ad esempio mediante programmi di digitalizzazione e attività educative, compreso l'uso delle TIC, nonché mediante soluzioni interattive che prevedono la partecipazione attiva dei bambini e dei giovani.

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero:

- ii) continuare a sostenere lo sviluppo di Europeana e promuovere lo scambio di esperienze fra gli Stati membri riguardo alle rispettive politiche di digitalizzazione dei contenuti culturali e di accesso pubblico agli stessi, in particolare allo scopo di raggiungere i bambini e i giovani.

4. **Promuovere il talento e la creatività mediante la cultura nell'ambito delle strategie d'inclusione sociale dei bambini e dei giovani.**

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero:

- i) promuovere i talenti propri di tutti i bambini e i giovani e sviluppare la creatività iscrivendo la cultura nel contesto di strategie e programmi di inclusione sociale destinati ai bambini e ai giovani con minori opportunità, compresi quelli con disabilità.

5. **Promuovere un migliore accesso alla cultura grazie alle TIC per tutti i bambini e i giovani.**

Gli Stati membri dovrebbero:

- i) proseguire le iniziative volte a promuovere un migliore accesso a costi ragionevoli alla cultura e alle espressioni culturali grazie alle TIC. Tali iniziative dovrebbero avere l'obiettivo di raggiungere tutti i bambini e tutti i giovani e dotarli delle competenze in materia di comunicazione e di alfabetizzazione mediatica necessarie per sfruttare al meglio le opportunità offerte dalle tecnologie digitali, promuovendo nel contempo una maggiore consapevolezza e comprensione dei diritti e delle responsabilità in materia di proprietà intellettuale e di tutela della vita privata.

6. **Favorire lo scambio di buone pratiche e costituire una base di conoscenze comprovate nel settore.**

Per promuovere in questo settore l'elaborazione di politiche basate su dati di fatto:

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero:

- i) incoraggiare e facilitare lo scambio di esempi di buone pratiche in relazione alle succitate priorità, mediante le strutture esistenti, in particolare il metodo di coordinamento aperto (MCA) nel settore della cultura.

La Commissione dovrebbe:

- ii) incoraggiare e facilitare l'apprendimento tra pari e lo scambio di buone pratiche mediante le strutture esistenti, quali le piattaforme della società civile ed i meccanismi interservizi interni.

Gli Stati membri dovrebbero:

- iii) promuovere il collegamento in rete e l'uso delle valutazioni al fine di sostenere meglio il processo decisionale e migliorare le azioni future.

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE

nel quadro delle rispettive competenze a cooperare per assicurare l'osservanza delle presenti conclusioni nel contesto dei lavori in corso relativi all'agenda europea per la cultura ed al piano di lavoro per la cultura 2008-2010.

ALLEGATO

CONTESTO POLITICO

Nell'adottare le presenti conclusioni il Consiglio rammenta, in particolare, i documenti seguenti:

1. «Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo» del 1989, che sancisce il diritto di ogni bambino alla cultura;
2. «Tabella di marcia dell'Unesco per l'educazione alle arti», Lisbona, 6-9 marzo 2006;
3. raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a «Competenze chiave per l'apprendimento permanente»;
4. comunicazione della Commissione, del 10 maggio 2007, su un'«Agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione» e risoluzione del Consiglio, del 16 novembre 2007, su un'«Agenda europea per la cultura» e conclusioni del Consiglio sul «Piano di lavoro per la cultura 2008-2010», che annoverano, fra i cinque settori prioritari d'azione, la promozione dell'accesso alla cultura, in particolare mediante sinergie con l'istruzione, specie l'istruzione artistica;
5. decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa all'«Anno europeo della creatività e dell'innovazione»;
6. conclusioni del Consiglio, del 24 maggio 2007, sul «Contributo dei settori culturale e creativo al conseguimento degli obiettivi di Lisbona», nelle quali si afferma che le attività culturali e le industrie creative svolgono una funzione decisiva nel promuovere l'innovazione e la tecnologia e sono motori fondamentali della crescita sostenibile in futuro;
7. risoluzione del Consiglio, del 15 novembre 2007, su «Nuove competenze per nuovi lavori» e comunicazione «Agenda sociale rinnovata: opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI secolo», adottata dalla Commissione il 2 luglio 2008, in cui si ravvisa una delle priorità nei bambini e nei giovani, in quanto futuro di domani;
8. conclusioni della presidenza al termine del Consiglio europeo del 13 e 14 marzo 2008, che hanno riconosciuto come un fattore fondamentale per la crescita futura il pieno sviluppo del potenziale d'innovazione e di creatività dei cittadini europei basato sulla cultura europea e l'eccellenza in campo scientifico;
9. conclusioni del Consiglio, del 22 maggio 2008, sulle «Competenze interculturali»;
10. comunicazione della Commissione del 27 aprile 2009 «Una strategia dell'Unione europea per investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità». Un metodo aperto di coordinamento rinnovato per affrontare le sfide e le prospettive della gioventù, e risoluzione del Consiglio, del 27 novembre 2009, che adotta «Un quadro rinnovato per la cooperazione europea in materia di politiche giovanili (2010-2018)».

Studi e conferenze

1. Studio sull'«Impatto della cultura sulla creatività e studio sull'accesso dei giovani alla cultura», commissionati entrambi dalla Commissione europea;
 2. studio condotto da Eurydice sull'«Istruzione artistica e culturale nella scuola in Europa» (2009);
 3. studio sul «Contributo del multilinguismo alla creatività» (16 luglio 2009);
 4. studio relativo all'«Inventario delle migliori pratiche che uniscono la cultura all'istruzione negli Stati membri, nei paesi candidati e nei paesi del SEE» (2004);
 5. conferenza «Promuovere una generazione creativa», tenutasi a Göteborg il 29 e 30 luglio 2009.
-

Conclusioni del Consiglio del 27 novembre 2009 relative all'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale

(2009/C 301/09)

IL CONSIGLIO,

RIBADISCE l'approccio politico a tale questione illustrato nelle sue conclusioni su un approccio europeo all'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale del 21-22 maggio 2008 ⁽¹⁾,

ACCOGLIE CON FAVORE la raccomandazione della Commissione del 20 agosto 2009 sull'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale per un'industria audiovisiva e dei contenuti più competitiva e per una società della conoscenza inclusiva, e in particolare:

- l'attenzione riservata al coinvolgimento attivo del settore, compresi tutti i tipi di media, nella promozione di iniziative in materia di alfabetizzazione mediatica,
- il riconoscimento del ruolo che il sistema di istruzione può svolgere per promuovere l'alfabetizzazione mediatica — la capacità di accedere ai media e di comprendere, valutare criticamente, creare e comunicare il contenuto mediatico — nel contesto delle strategie degli Stati membri in materia di apprendimento permanente,
- l'intenzione della Commissione di favorire un maggiore consenso sull'alfabetizzazione mediatica, sostenere l'analisi e lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri e sviluppare strumenti volti ad aiutare gli Stati membri e la Commissione a misurare i livelli di alfabetizzazione mediatica in Europa.

SOTTOLINEA LE ULTERIORI CONSIDERAZIONI DI SEGUITO ILLUSTRATE

- Nella promozione dell'alfabetizzazione mediatica è fondamentale riconoscere che la rivoluzione digitale ha portato benefici rilevanti e opportunità, arricchendo la vita delle persone, in termini di abilità di comunicare, apprendere e creare, e trasformare l'organizzazione della società e dell'economia. L'uso responsabile e consapevole delle nuove tecnologie e dei nuovi media esige che i cittadini siano consapevoli dei rischi e rispettino le disposizioni legislative pertinenti, ma le politiche in materia di alfabetizzazione mediatica dovrebbero affrontare tali questioni nel contesto di un messaggio in linea di massima positivo.
- Sebbene in effetti il settore dei media svolga un ruolo fondamentale nelle attività volte a promuovere l'alfabetizzazione mediatica, è importante sottolineare l'indipendenza dei media e il fatto che gli Stati membri hanno approcci differenti nel promuovere lo sviluppo di buone pratiche e norme in tale settore, dove l'autoregolamentazione o la coregolamentazione sono due tra le varie soluzioni possibili. E' altresì importante tenere conto delle numerose iniziative già intraprese nell'ambito dell'alfabetizzazione mediatica dal settore dei media nonché dalle istituzioni culturali, dalle organizzazioni non governative e dal settore del volontariato, nonché promuovere ulteriormente tali iniziative.
- Nel promuovere l'alfabetizzazione mediatica dovrebbe essere prestata particolare attenzione al fatto che differenti gruppi

della società possono avere esigenze e comportamenti differenti, nonché differenti possibilità di accedere ai media. Per esempio, i bambini e i giovani hanno spesso una propensione naturale ad usare nuovi media e a sfruttare nuove tecnologie, mentre gli adulti possono avere una maggiore esperienza acquisita nel tempo che può favorire un approccio critico al contenuto mediatico. Le strategie per migliorare l'alfabetizzazione mediatica devono tener pienamente conto di tutte queste differenze e promuovere la comunicazione tra i diversi gruppi e interessi della società. Nel contempo gli Stati membri dovrebbero continuare a evidenziare e a rafforzare le strategie volte a rendere le tecnologie ampiamente disponibili ed accessibili ai cittadini.

- Il sistema di istruzione, compresa l'istruzione formale, informale e non formale, può svolgere un ruolo importante nell'elaborazione e nel miglioramento dell'alfabetizzazione mediatica, nonché della creatività e del potenziale di innovazione di tutti i componenti della società e in particolare dei minori e dei giovani, che possono anch'essi svolgere un ruolo importante trasferendo queste abilità ai loro familiari. Nel contesto della politica di istruzione, si ricorda che la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente include tra l'altro riferimenti alla «competenza digitale» e alla «consapevolezza ed espressione culturale» come due competenze fondamentali. Nell'elaborare l'alfabetizzazione mediatica in un contesto educativo gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente conto del quadro di riferimento stabilito dalla raccomandazione del 2006. Inoltre, il programma di apprendimento permanente potrebbe fornire un eventuale sostegno alla promozione dell'alfabetizzazione mediatica.
- Sebbene l'alfabetizzazione mediatica sia un concetto dinamico e in evoluzione e la comprensione comune di tale concetto sia influenzata da differenze culturali, tecnologiche, settoriali e generazionali, è anche chiaro che, con lo sviluppo di un Internet globale quale elemento fondamentale dell'infrastruttura delle comunicazioni, i cittadini dell'Europa e del resto del mondo si confrontano e vivono in maniera crescente in un paesaggio mediatico dalle caratteristiche simili. Questo dovrebbe rendere possibile e opportuna l'elaborazione progressiva di criteri per valutare i livelli di alfabetizzazione mediatica negli Stati membri come richiesto dall'articolo 26 della direttiva sui servizi di media audiovisivi, tenendo conto nel contempo che tali criteri e valutazioni devono rispecchiare le differenti precondizioni esistenti negli Stati membri. Gli Stati membri e la Commissione sono incoraggiati a cooperare pienamente a tale compito.

INVITA LA COMMISSIONE E GLI STATI MEMBRI, nei limiti delle rispettive competenze, a tener debito conto delle presenti conclusioni, in aggiunta a quelle del 21-22 maggio 2008, nell'elaborare le loro politiche in materia di alfabetizzazione mediatica.

⁽¹⁾ GU C 140 del 6.6.2008, pag. 8.

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

10 dicembre 2009

(2009/C 301/10)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,4730	AUD	dollari australiani	1,6074
JPY	yen giapponesi	130,03	CAD	dollari canadesi	1,5472
DKK	corone danesi	7,4417	HKD	dollari di Hong Kong	11,4168
GBP	sterline inglesi	0,90430	NZD	dollari neozelandesi	2,0236
SEK	corone svedesi	10,4367	SGD	dollari di Singapore	2,0473
CHF	franchi svizzeri	1,5113	KRW	won sudcoreani	1 716,40
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	11,0565
NOK	corone norvegesi	8,4355	CNY	renminbi Yuan cinese	10,0556
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,2668
CZK	corone ceche	25,705	IDR	rupia indonesiana	13 905,61
EEK	corone estoni	15,6466	MYR	ringgit malese	5,0045
HUF	fiorini ungheresi	272,05	PHP	peso filippino	68,075
LTL	litas lituani	3,4528	RUB	rublo russo	44,8505
LVL	lats lettoni	0,7072	THB	baht thailandese	48,793
PLN	zloty polacchi	4,1405	BRL	real brasiliano	2,5904
RON	leu rumeni	4,2382	MXN	peso messicano	19,0312
TRY	lire turche	2,2020	INR	rupia indiana	68,7000

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 19 giugno 2009 riguardante il progetto di decisione sul caso COMP/39.396 — Carburo di calcio

(2009/C 301/11)

1. Il comitato consultivo condivide la valutazione della Commissione europea secondo cui i fatti costituiscono accordo e/o pratica concordata ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.
 2. Il comitato consultivo concorda sul fatto che l'insieme di accordi e/o pratiche concordate costituisce nel suo complesso un'infrazione unica e continuata per il periodo della sua durata.
 3. Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea sul fatto che gli accordi e/o le pratiche concordate hanno come oggetto una restrizione della concorrenza.
 4. Il comitato consultivo condivide la valutazione della Commissione europea riguardante la durata dell'infrazione in relazione ad ogni singolo destinatario.
 5. Il comitato consultivo concorda con la conclusione formulata nel progetto di decisione della Commissione europea, secondo la quale gli accordi e le pratiche concordate tra i destinatari potevano produrre un effetto rilevante sugli scambi tra Stati membri dell'UE e tra parti contraenti all'accordo SEE.
 6. Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione europea relativamente ai destinatari della decisione, in particolare per quanto riguarda l'attribuzione della responsabilità alle società madri dei gruppi interessati.
 7. Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
-

Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 17 luglio 2009 riguardante il progetto di decisione sul caso COMP/39.396 — Carbuco di calcio

(2009/C 301/12)

1. Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea in merito agli importi di base delle ammende.
 2. Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea in merito all'aumento dell'importo di base a seguito di circostanze aggravanti.
 3. Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea in merito agli importi di riduzione dell'ammenda ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese.
 4. Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea in merito agli importi definitivi delle ammende.
 5. Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
-

Relazione finale ⁽¹⁾ caso COMP/39.396 Carburo di calcio (et al.)

(2009/C 301/13)

Il progetto di decisione dà adito alle seguenti osservazioni:

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Nel novembre 2006, la Commissione ha ricevuto una domanda di immunità da parte di un'impresa produttrice di polvere e di granuli di carburo di calcio. La Commissione ha quindi effettuato gli accertamenti in loco. Dopo gli accertamenti, nel corso del 2007 e all'inizio del 2008 sono state presentate alcune domande di trattamento favorevole. In base alle informazioni raccolte, la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che sette gruppi di imprese hanno partecipato a un'infrazione unica e continuata all'articolo 81 del trattato CE e all'articolo 53 dell'accordo SEE in diversi periodi compresi tra il 7 aprile 2004 e il 16 gennaio 2007, fissando i prezzi e scambiandosi informazioni riservate dal punto di vista commerciale relativamente alla fornitura di polvere di carburo di calcio all'industria siderurgica e di granuli di carburo di calcio all'industria del gas, nonché alla fornitura di granuli di magnesio all'industria siderurgica.

PROCEDURA SCRITTA**Comunicazione degli addebiti**

Dopo aver ricevuto le domande di trattamento favorevole di cui sopra e aver condotto una successiva indagine, il 24 giugno 2008 la Commissione ha inviato la comunicazione degli addebiti concernente le presunte infrazioni all'articolo 81 del trattato CE e all'articolo 53 dell'accordo SEE ai destinatari indicati qui di seguito:

Carbide Sweden AB e la sua società madre capogruppo Akzo Nobel NV (designate unitamente come «**Akzo**»); Almamet GmbH («**Almamet**»); Donau Chemie AG («**Donau Chemie**»); non ferrum Metallpulver GmbH Co. KG e la sua società madre capogruppo ECKA Granulate GmbH & Co. KG (designate unitamente come non ferrum «**Ecka**»); Novácke chemické závody, a.s. («**NCHZ**») e la sua ex società madre 1. garantovaná a.s. («**garantovaná**»); SKW Stahl-Metallurgie GmbH («**SKW**»), la sua società madre SKW Stahl-Metallurgie Holding AG («**SKW Holding**»), la sua ex società madre capogruppo ARQUES Industries AG («**ARQUES**»), la sua ex società madre AlzChem Hart GmbH («**AlzChem**») e la sua ex società madre capogruppo Evonik Degussa GmbH («**Degussa**»); TDR-Metalurgija d.d. («**TDR**») e la sua ex società madre Holding Slovenske elektrarne d.o.o. («**HSE**»).

Accesso al fascicolo

Le parti hanno potuto accedere al fascicolo mediante un DVD disponibile su richiesta. Inoltre, hanno avuto accesso nei locali della Commissione alle dichiarazioni orali e scritte rilasciate dalle imprese che hanno presentato domanda di trattamento favorevole.

Al consigliere-auditore non è stata rivolta alcuna richiesta relativa all'accesso al fascicolo.

Proroga del termine fissato per rispondere alla comunicazione degli addebiti

Alle società era stato originariamente accordato un periodo di tre mesi per rispondere alla comunicazione degli addebiti, con decorrenza dal giorno successivo al ricevimento del DVD. Il consigliere-auditore, a seguito delle richieste motivate sottopostegli, ha accordato una breve proroga a ARQUES e NICHZ (rispettivamente di quattro e cinque giorni). Tutte le parti hanno risposto nei tempi previsti, ad eccezione di TDR, che non ha risposto affatto.

PROCEDURA ORALE**Audizione**

Il 10 e l'11 novembre 2008 si è svolta un'audizione alla quale erano rappresentate le seguenti parti: Akzo, Almamet, Donau Chemie, ECKA, NCHZ, SKW, SKW Holding, ARQUES, AlzChem, Degussa e HSE. TDR non ha chiesto l'audizione.

Prima dell'audizione, una società aveva chiesto una sessione a porte chiuse. Riconoscendo che le dichiarazioni rese a porte chiuse avrebbero potuto essere rilevanti per la difesa di un'altra parte, la società in questione aveva proposto di informare quest'ultima circa il contenuto di tali dichiarazioni in una fase successiva del procedimento.

⁽¹⁾ A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21).

Il consigliere-auditore ha valutato tale richiesta sulla base del diritto fondamentale delle parti ad essere sentite⁽¹⁾, dato che essa non si fondava *stricto sensu* sulla necessità di proteggere segreti aziendali e altre informazioni riservate⁽²⁾. Il consigliere-auditore ha infine respinto la richiesta poiché una sessione a porte chiuse, se accordata, avrebbe impedito all'altra parte di rispondere oralmente alle accuse sollevate (almeno indirettamente) nei suoi confronti in presenza di Stati membri, consigliere-auditore, servizio giuridico e altri servizi della Commissione.

Alcuni mesi dopo l'audizione, la stessa società ha domandato una successiva audizione al fine di esporre la questione per la quale aveva precedentemente richiesto la sessione a porte chiuse. Il consigliere-auditore ha respinto la richiesta poiché il diritto delle parti a essere sentite nel corso di un'audizione è determinato dall'emissione della comunicazione degli addebiti ed è accordato una sola volta⁽³⁾. Tuttavia, ha accordato alla società la possibilità di presentare per iscritto, entro un termine di due settimane, le sue considerazioni aggiuntive sul caso.

L'11 novembre 2008, prima che la suddetta richiesta fosse presentata, ma sempre dopo l'audizione, garantovaná ha chiesto un'audizione. Con lettera del 17 novembre 2008, il consigliere-auditore ha respinto tale richiesta, poiché garantovaná non aveva chiesto l'audizione né nella sua risposta scritta, né nel successivo scambio di email con i funzionari che si occupavano del caso.

Incapacità contributiva

Nel corso dell'audizione e/o nelle loro risposte scritte, varie parti hanno asserito di non disporre della capacità contributiva necessaria a pagare l'ammenda potenziale. Per valutare tali asserzioni, dopo l'audizione i servizi della Commissione hanno inviato alcune richieste di informazioni a queste parti.

IL PROGETTO DI DECISIONE

Degussa ha fornito prove alla Commissione a sostegno del fatto che il passaggio di proprietà della società SKW da Degussa a ARQUES non è avvenuto il 13 settembre 2004, come indicato nella comunicazione degli addebiti, bensì il 30 agosto 2004. La Commissione ha verificato questa informazione con SKW e ARQUES, dando ad entrambe le società la possibilità di manifestare il proprio punto di vista. SKW e ARQUES hanno dato conferma scritta della data. Nel progetto di decisione figura la data precisa (30 agosto 2004) a partire dalla quale ARQUES e SKW sono responsabili dell'infrazione.

Secondo il consigliere-auditore il progetto di decisione concerne unicamente addebiti per i quali è stata accordata alle parti la possibilità di rendere noto il proprio punto di vista.

Il consigliere-auditore reputa che nel presente caso il diritto al contraddittorio sia stato rispettato per tutti i partecipanti al procedimento.

Bruxelles, 9 luglio 2009.

Karen WILLIAMS

⁽¹⁾ In merito all'accezione assai ampia del termine «informazione riservata» cfr. tra l'altro il paragrafo 19 della comunicazione della Commissione sull'accesso al fascicolo dell'inchiesta (GU C 325 del 22.12.2005, pag. 7).

⁽²⁾ Cfr. l'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 773/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

⁽³⁾ Cfr. l'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1), l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 773/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18) e l'articolo 7 della decisione della Commissione del 23 maggio 2001 relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21).

Sintesi della decisione della Commissione**del 22 luglio 2009****relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE****(caso COMP/39.396 — reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio utilizzati nelle industrie siderurgica e del gas)***[notificata con il numero C(2009) 5791]***(i testi in lingua inglese, slovacca, slovena e tedesca sono i soli facenti fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2009/C 301/14)**

Il 22 luglio 2009 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio⁽¹⁾, la Commissione con la presente pubblicazione divulga i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali. Una versione non riservata della decisione figura sul sito Internet della Direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:

<http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/>

1. INTRODUZIONE

- 1) La decisione è indirizzata a quindici soggetti giuridici per un'infrazione all'articolo 81 del trattato CE e all'articolo 53 dell'accordo SEE. L'infrazione è stata commessa dai principali fornitori di carburo di calcio e di magnesio utilizzati dalle industrie siderurgica e del gas. Detti fornitori si sono ripartiti i mercati e la clientela, hanno fissato i prezzi e si sono scambiati informazioni riservate relativamente ai loro clienti sul territorio del SEE, fatta eccezione per Spagna, Portogallo, Regno Unito e Irlanda. Ai fini della decisione la durata dell'infrazione va dal 7 aprile 2004 al 16 gennaio 2007.

2. DESCRIZIONE DEL CASO**2.1. Procedura**

- 2) Il procedimento relativo al presente caso è stato avviato a seguito di una domanda di immunità presentata da Akzo Nobel NV. La Commissione ha acquisito ulteriori elementi di prova svolgendo accertamenti nel gennaio del 2007. Ha inoltre ricevuto quattro domande ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole (presentate da Donau Chemie, Almamet, Degussa e NCHZ) e ha inviato una serie di richieste di informazioni.
- 3) Il 25 giugno 2008 è stata inviata una comunicazione degli addebiti; tutte le società interessate hanno avuto la possibilità di accedere al fascicolo e di contestare le conclusioni preliminari dei servizi della Commissione, sia per iscritto che nel corso di un'audizione tenutasi nei giorni 10 e 11 novembre 2008. Il Comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti ha formulato un parere favorevole il 19 giugno 2009 e il 17 luglio 2009. La Commissione ha adottato la decisione il 22 luglio 2009.

2.2. Sintesi dell'infrazione

- 4) La decisione riguarda un'infrazione unica e continuata all'articolo 81 del trattato CE e all'articolo 53 dell'accordo SEE riferita alla polvere e ai granuli di carburo di calcio nonché ai granuli di magnesio. Il carburo di calcio in granuli è impiegato nell'industria del gas per la produzione di acetilene (un gas utilizzato per saldare e tagliare). Il carburo di calcio in polvere è utilizzato nell'industria siderurgica per la deossidazione e la desolfurazione. Il magnesio in granuli è impiegato anch'esso nell'industria siderurgica per la desolfurazione.
- 5) L'obiettivo del cartello era congelare il mercato stabilizzando le quote di mercato detenute dai fornitori, al fine di agevolare l'introduzione di aumenti di prezzo e di incrementare la redditività. Nei primi tempi dalla formazione del cartello i partecipanti hanno dovuto far fronte a un aumento dei costi (sia del coke che dell'energia), a un eccesso di capacità (per via delle innovazioni tecnologiche), a un accresciuto potere di mercato della clientela (dovuto al consolidamento delle industrie europee siderurgica e del gas) e a importazioni dirette dalla Cina (per quanto riguardava il magnesio in granuli).
- 6) I membri del cartello hanno redatto di comune accordo una tabella in cui era stata fissata la quota di mercato spettante a ciascuna impresa, tabella che veniva periodicamente aggiornata nel corso di riunioni tra le società interessate. Non solo, ma hanno concordato anche degli aumenti di prezzo e/o l'assegnazione di singoli clienti. Le aziende partecipanti al cartello hanno coordinato le rispettive forniture scambiandosi informazioni volte ad agevolare e/o a monitorare l'attuazione degli accordi sui volumi e i prezzi delle vendite.

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

7) Ciascuna società destinataria della decisione è considerata responsabile in proporzione al suo coinvolgimento negli accordi di cartello, vale a dire o perché vi ha preso parte direttamente oppure, nel caso di una società madre, perché la responsabilità del comportamento della controllata è attribuito alla società di controllo, dal momento che quest'ultima ha esercitato un'influenza determinante sul comportamento delle sue controllate durante il periodo dell'infrazione.

2.3. Società destinatarie e durata dell'infrazione

8) 1.garantovaná a.s. (7.4.2004–16.1.2007); Akzo Nobel NV (3.11.2004–20.11.2006); Almamet GmbH (22.4.2004–16.1.2007); AlzChem Hart GmbH (22.4.2004–30.8.2004); ARQUES Industries AG (30.8.2004–16.1.2007); Carbide Sweden AB (3.11.2004–20.11.2006); Donau Chemie AG (7.4.2004–16.1.2007); ECKA Granulate GmbH & Co KG (14.7.2005–16.1.2007); Evonik Degussa GmbH (22.4.2004–30.8.2004); Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (7.4.2004–20.12.2006); non ferrum Metallpulver GmbH & Co KG (14.7.2005–16.1.2007); Novácke chemické závody, a.s. (7.4.2004–16.1.2007); SKW Stahl-Metallurgie GmbH (22.4.2004–16.1.2007); SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (30.8.2004–16.1.2007); TDR Metalurgija d.d. (7.4.2004–16.1.2007).

2.4. Misure correttive

9) La decisione relativa al presente caso applica gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006. La decisione infligge un'ammenda a Holding Slovenske elektrarne d.o.o., l'ex società madre dell'azienda TDR Metalurgija d.d.: quest'ultima, la controllata, era stata posta in liquidazione già molto tempo prima dell'adozione della decisione e, pertanto, non le viene comminata alcuna ammenda.

2.4.1. Importo di base dell'ammenda

10) L'importo di base è fissato al 17 % del valore delle vendite dei prodotti, ai quali l'infrazione direttamente o indirettamente si riferisce, realizzate da ciascuna impresa nell'area geografica interessata nel corso dell'ultimo intero esercizio in cui l'impresa ha preso parte all'infrazione. Si è tenuto conto della natura multiforme e complessa del cartello, come pure della quota di mercato aggregata delle imprese partecipanti.

11) L'importo di base viene moltiplicato per il numero di anni di partecipazione all'infrazione, tenendo ben presente la

durata esatta della partecipazione di ciascuna impresa all'infrazione stessa.

2.4.2. Adeguamenti dell'importo di base

2.4.2.1. Circostanze aggravanti

12) La recidiva costituisce una circostanza aggravante per quanto riguarda Evonik Degussa (tenuto conto di una precedente decisione relativa a un caso di cartello) e Akzo Nobel NV (tenuto conto di quattro precedenti decisioni relative a casi di cartello), il che comporta un aumento dell'importo di base dell'ammenda inflitta a queste due società, rispettivamente, del 50 % e del 100 %.

2.4.2.2. Aumento specifico allo scopo di garantire l'effetto dissuasivo

13) Viene aggiunta una percentuale del 17 % per tener conto della natura e dell'estensione geografica dell'infrazione, al fine di scoraggiare le imprese dal concludere accordi orizzontali di fissazione dei prezzi e di ripartizione del mercato.

2.4.3. Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002: riduzione dell'importo delle ammende

14) Per quanto riguarda l'applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, ad Akzo Nobel è concessa una riduzione dell'importo dell'ammenda del 100 %, a Donau Chemie una riduzione del 35 % e ad Evonik Degussa una riduzione del 20 %. Le richieste presentate da Almamet e NCHZ sono state respinte in quanto le due società non avevano fornito un valore aggiunto significativo rispetto alle informazioni già in possesso della Commissione.

2.4.4. Capacità contributiva ai sensi del punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende

15) Varie società hanno asserito di non disporre della capacità contributiva necessaria a pagare l'ammenda. Dopo aver valutato tali richieste alla luce del punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006, la Commissione le ha respinte. Al di fuori del campo di applicazione del punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006, la società Almamet ha ottenuto una riduzione del 20 % dell'ammenda comminata a seguito di una valutazione della particolare situazione in cui versa, della sua posizione finanziaria e dell'effetto dissuasivo ricercato con l'imposizione dell'ammenda.

3. AMMENDE IMPOSTE IN FORZA DELLA DECISIONE

a) Donau Chemie AG:	3 040 000 EUR
b) Carbide Sweden AB e Akzo Nobel NV in solido:	0 EUR
c) Donau Chemie AG:	5 000 000 di EUR
d) non ferrum Metallpulver GmbH & Co KG e ECKA Granulate GmbH & Co KG in solido:	6 400 000 EUR
e) Novácke chemické závody e 1.garantovaná a.s. in solido:	19 600 000 EUR

f) SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, ARQUES Industries AG e SKW Stahl-Metallurgie GmbH in solido:	13 300 000 EUR
g) Evonik Degussa GmbH, AlzChem Hart GmbH e SKW Stahl-Metallurgie GmbH in solido:	1 040 000 EUR
h) Evonik Degussa GmbH e AlzChem Hart GmbH in solido :	3 640 000 EUR
i) Holding Slovenske elektrarne d.o.o.:	9 100 000 EUR

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 301/15)

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	X 261/09	
Stato membro	Italia	
Numero di riferimento dello Stato membro	—	
Denominazione della regione (NUTS)	Trento Zone non assistite	
Autorità che concede l'aiuto	Provincia autonoma di Trento Piazza Dante 15 38100 Trento TN ITALIA http://www.provincia.tn.it/	
Titolo della misura di aiuto	Adozione di sistemi informatici per l'innovazione aziendale	
Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)	Bando «adozione di sistemi informatici per l'innovazione aziendale» pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 8 di data 17 febbraio 2009, parte I-II Base comunitaria: regolamento (CE) n. 1083/2006	
Tipo di misura	Regime	
Modifica di una misura di aiuto esistente	—	
Durata	31.7.2009-30.6.2012	
Settore/i economico/i interessato/i	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	
Tipo di beneficiario	PMI	
Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime	2,60 milioni di EUR	
Per le garanzie	—	
Strumento di aiuto (articolo 5)	Sovvenzione	
Riferimento alla decisione della Commissione	—	
Se cofinanziato da fondi comunitari	Regolamento (CE) n. 800/2008 — 2,60 milioni di EUR	
Obiettivi	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale	Maggiorazione PMI in %
Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI (articolo 15)	20 %	—
Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione (articolo 36)	120 000 EUR	—

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

<http://www.puntoeuropa.provincia.tn.it/>

<http://www.artigianato.provincia.tn.it/>

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	X 262/09	
Stato membro	Italia	
Numero di riferimento dello Stato membro	—	
Denominazione della regione (NUTS)	Campania Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)	
Autorità che concede l'aiuto	Regione Campania Via S. Lucia 81 80132 Napoli NA ITALIA http://www.regione.campania.it	
Titolo della misura di aiuto	Contratto di Programma Regionale	
Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)	Articolo 2 della legge regionale n. 12 del 28.11.2007; regolamento n. 4 del 28.11.2007; d.lgs. 123/98;	
Tipo di misura	Regime	
Modifica di una misura di aiuto esistente	—	
Durata	2.2.2009-31.12.2013	
Settore/i economico/i interessato/i	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	
Tipo di beneficiario	PMI Grande impresa	
Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime	91,00 milioni di EUR	
Per le garanzie	—	
Strumento di aiuto (articolo 5)	Contributi in conto interessi, sovvenzione	
Riferimento alla decisione della Commissione	—	
Se cofinanziato da fondi comunitari	Delibera di Giunta Regionale n. 514 del 21.3.2008 — 188,50 milioni di EUR	
Obiettivi	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale	Maggiorazione PMI in %
Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione (articolo 13) Regime	30 %	20 %
Aiuti alle PMI per servizi di consulenza (articolo 26)	50 %	—
Ricerca fondamentale [articolo 31, paragrafo 2, lettera a)]	100 %	—
Ricerca industriale [articolo 31, paragrafo 2, lettera b)]	50 %	20 %
Sviluppo sperimentale [articolo 31, paragrafo 2, lettera c)]	25 %	20 %
Aiuti per studi di fattibilità tecnica (articolo 32)	75 %	—
Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale (articolo 33)	100 %	—
Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione (articolo 36)	200 000 EUR	—

Formazione specifica (articolo 38, paragrafo 1)	25 %	10 %
Formazione generale (articolo 38, paragrafo 2)	60 %	20 %
Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali (articolo 40)	50 %	—
Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali (articolo 41)	60 %	—
Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili (articolo 42)	100 %	—

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

<http://www.economicampania.net>

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	X 263/09
Stato membro	Italia
Numero di riferimento dello Stato membro	—
Denominazione della regione (NUTS)	Campania Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)
Autorità che concede l'aiuto	Regione Campania Via S. Lucia 81 80132 Napoli NA ITALIA http://www.regione.campania.it
Titolo della misura di aiuto	Incentivi per l'innovazione e sviluppo
Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)	l.r. n. 12 del 28.11.2007; regolamento n. 7 del 28.11.2007; l.r. n. 24 del 29.12.2005 articolo 8 e succ. mod. (PASER); d.lgs. 123/1998; decreto Ministro Attività Produttive 18.4.2005 pubbl. sulla G.U. n. 238 del 12.10.2005 (Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/1996); carta degli aiuti di stato a finalità regionale approvata il 28.11.2007;
Tipo di misura	Regime
Modifica di una misura di aiuto esistente	—
Durata	29.1.2009-31.12.2013
Settore/i economico/i interessato/i	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti
Tipo di beneficiario	PMI
Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime	80,00 milioni di EUR
Per le garanzie	—
Strumento di aiuto (articolo 5)	Contributi in conto interessi, sovvenzione
Riferimento alla decisione della Commissione	—
Se cofinanziato da fondi comunitari	Delibera di Giunta Regionale n. 514 del 21.3.2008 — 50,00 milioni di EUR

Obiettivi	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale	Maggiorazione PMI in %
Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione (articolo 13) Regime	50 %	—
Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 23)	50 %	—
Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione (articolo 36)	100 000 EUR	—

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

<http://www.economicampania.net/index001.php?part=m&idc=42>

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	X 264/09
Stato membro	Italia
Numero di riferimento dello Stato membro	—
Denominazione della regione (NUTS)	Veneto Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)
Autorità che concede l'aiuto	Regione del Veneto Palazzo Balbi Dorsoduro 3901 30123 Venezia VE ITALIA http://www.regione.veneto.it
Titolo della misura di aiuto	Aiuti alla formazione. Progetti formativi rivolti alle piccole medie imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti nel settore agricolo e forestale.
Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)	Legge 845/1978 «Legge quadro in materia di formazione professionale»
Tipo di misura	Regime
Modifica di una misura di aiuto esistente	—
Durata	17.12.2007-31.12.2008
Settore/i economico/i interessato/i	Agricoltura, Silvicoltura e Pesca
Tipo di beneficiario	PMI
Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime	0,33 milioni di EUR
Per le garanzie	0,33 milioni di EUR
Strumento di aiuto (articolo 5)	Sovvenzione
Riferimento alla decisione della Commissione	—
Se cofinanziato da fondi comunitari	—

Obiettivi	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale	Maggiorazione PMI in %
Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione (articolo 13) Regime	70 %	—
Formazione specifica (articolo 38, paragrafo 1)	35 %	—
Formazione generale (articolo 38, paragrafo 2)	70 %	—

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

<http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ModulisticaREG.htm>

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	X 265/09
Stato membro	Austria
Numero di riferimento dello Stato membro	—
Denominazione della regione (NUTS)	Österreich Zone miste
Autorità che concede l'aiuto	Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Stubenring 1 1010 Wien ÖSTERREICH http://wasser.lebensministerium.at
Titolo della misura di aiuto	Förderung Gewässerökologie für Wettbewerbsteilnehmer — Förderungsrichtlinien 2009
Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)	Bundesgesetz über die Förderung von Maßnahmen in den Bereichen der Wasserwirtschaft, der Umwelt, der Altlastensanierung und zum Schutz der Umwelt im Ausland (Umweltförderungsgesetz — UFG); BGBl. 185/1993 in der geltenden Fassung
Tipo di misura	Regime
Modifica di una misura di aiuto esistente	—
Durata	1.2.2009-31.12.2013
Settore/i economico/i interessato/i	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti
Tipo di beneficiario	PMI Grande impresa
Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime	140,00 milioni di EUR
Per le garanzie	—
Strumento di aiuto (art. 5)	Sovvenzione
Riferimento alla decisione della Commissione	—
Se cofinanziato da fondi comunitari	Anmerkung zum Budget Das oben angeführte Budget von 140 Mio. EUR umfasst das maximal vorgesehene Gesamtbudget für die gesamte Laufzeit des Programms.

Obiettivi	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale	Maggiorazione PMI in %
Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie (articolo 18)	20 %	10 %
Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale (articolo 24)	20 %	10 %

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

<http://www.public-consulting.at/de/portal/umweltfrderungen/bundesfrdenungen/gewsserkologie/>

<http://wasser.lebensministerium.at/article/archive/26045>

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 301/16)

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	X 854/09	
Stato membro	Italia	
Numero di riferimento dello Stato membro	—	
Denominazione della regione (NUTS)	Toscana Zone miste	
Autorità che concede l'aiuto	Unioncamere Toscana Via Lorenzo il Magnifico 24 50129 Firenze FI ITALIA http://www.tos.camcom.it	
Titolo della misura di aiuto	Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese ai sensi del regolamento di esenzione della Commissione europea (CE) n. 800/2008	
Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)	Delibera del Consiglio di Amministrazione di Unioncamere Toscana n. 49 del 29.9.2009 che adotta il regolamento per la concessione di aiuti alle imprese ai sensi del regolamento di esenzione della Commissione europea (CE) n. 800/2008	
Tipo di misura	Regime	
Modifica di una misura di aiuto esistente	—	
Durata	29.9.2009-31.12.2013	
Settore/i economico/i interessato/i	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	
Tipo di beneficiario	PMI Grande impresa	
Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime	6,00 milioni di EUR	
Per le garanzie	—	
Strumento di aiuto (articolo 5)	Contributi in conto interessi, sovvenzione	
Riferimento alla decisione della Commissione	—	
Se cofinanziato da fondi comunitari	—	
Obiettivi	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale	Maggiorazione PMI in %
Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI (articolo 15)	20 %	—
Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile (articolo 16)	15 %	—

Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico (articolo 21)	20 %	20 %
Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 23)	45 %	20 %
Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale (articolo 24)	50 %	20 %
Aiuti alle PMI per servizi di consulenza (articolo 26)	50 %	—
Ricerca fondamentale [articolo 31, paragrafo 2, lettera a)]	100 %	—
Ricerca industriale [articolo 31, paragrafo 2, lettera b)]	50 %	20 %
Sviluppo sperimentale [articolo 31, paragrafo 2, lettera c)]	25 %	20 %
Aiuti per studi di fattibilità tecnica (articolo 32)	75 %	—
Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale (articolo 33)	100 %	—
Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca (articolo 34)	100 %	—
Aiuti a nuove imprese innovative (articolo 35)	1 000 000 EUR	—
Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione (articolo 36)	200 000 EUR	—
Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato (articolo 37)	50 EUR	—
Formazione specifica (articolo 38, paragrafo 1)	25 %	20 %
Formazione generale (articolo 38, paragrafo 2)	60 %	20 %

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

<http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PortalID=1&PageID=1&ModuleID=442&ItemID=9114&Action=ViewItem>

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	X 855/09
Stato membro	Spagna
Numero di riferimento dello Stato membro	—
Denominazione della regione (NUTS)	Galicia Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)
Autorità che concede l'aiuto	Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n 15703 Santiago de Compostela (A Coruña) ESPAÑA http://www.igape.es/index.php?lang=es

Titolo della misura di aiuto	IG168: Ayudas a las Pymes, autónomos y particulares para la renovación de automóviles con achatarramiento de automóviles antiguos (Plan Remóvete Galicia)	
Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)	Resolución del 30 de junio de 2009 (DOG nº 130, de 6 de julio de 2009) por la que se le da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Igape que aprueba las bases reguladoras de las ayudas del Igape a las Pymes, autónomos y particulares para la renovación de automóviles con achatarramiento de automóviles antiguos (Plan Remóvete Galicia)	
Tipo di misura	Regime	
Modifica di una misura di aiuto esistente	—	
Durata	13.7.2009-15.12.2009	
Settore/i economico/i interessato/i	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	
Tipo di beneficiario	PMI	
Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime	2,20 milioni di EUR	
Per le garanzie	—	
Strumento di aiuto (articolo 5)	Sovvenzione	
Riferimento alla decisione della Commissione	—	
Se cofinanziato da fondi comunitari	—	
Obiettivi	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale	Maggiorazione PMI in %
Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI (articolo 15)	20 %	—

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

[http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/abf342bd2a310dbcc12575e800689133/\\$FILE/13000D013P071.PDF](http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/abf342bd2a310dbcc12575e800689133/$FILE/13000D013P071.PDF)

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	X 858/09
Stato membro	Spagna
Numero di riferimento dello Stato membro	ES
Denominazione della regione (NUTS)	Rioja Zone non assistite
Autorità che concede l'aiuto	Dirección General de Trabajo, Industria y Comercio C/ Marques de la Ensenada, 13 26071 Logroño, La Rioja ESPAÑA http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=465295

Titolo della misura di aiuto	Bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (E4+): Mejora eficiencia energética iluminación interior en edificios existentes	
Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)	Orden 34/2009, de 29 de septiembre, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (E4+): Mejora eficiencia energética iluminación interior en edificios existentes. B.O.R de 2 de octubre de 2009	
Tipo di misura	Regime	
Modifica di una misura di aiuto esistente	—	
Durata	2.10.2009-31.12.2013	
Settore/i economico/i interessato/i	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	
Tipo di beneficiario	PMI	
Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime	0,30 milioni di EUR	
Per le garanzie	—	
Strumento di aiuto (articolo 5)	Sovvenzione	
Riferimento alla decisione della Commissione	—	
Se cofinanziato da fondi comunitari	FEDER — 0,07 EUR (en millones)	
Obiettivi	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale	Maggiorazione PMI in %
Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico (articolo 21)	35 %	—
Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale (articolo 24)	60 %	—

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

<http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883>

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	X 859/09
Stato membro	Spagna
Numero di riferimento dello Stato membro	ES
Denominazione della regione (NUTS)	Rioja Zone non assistite
Autorità che concede l'aiuto	Dirección General de Trabajo, Industria y Comercio C/ Marques de la Ensenada, 13 26071 Logroño, La Rioja ESPAÑA http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=465295

Titolo della misura di aiuto	Bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en el Plan de Energías Renovables: Biomasa	
Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)	Orden 33/2009, de 29 de septiembre, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en el Plan de Energías Renovables: Biomasa B.O.R de 2 de octubre de 2009	
Tipo di misura	Regime	
Modifica di una misura di aiuto esistente	—	
Durata	2.10.2009-31.12.2013	
Settore/i economico/i interessato/i	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	
Tipo di beneficiario	PMI	
Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime	0,08 milioni di EUR	
Per le garanzie	—	
Strumento di aiuto (articolo 5)	Sovvenzione	
Riferimento alla decisione della Commissione	—	
Se cofinanziato da fondi comunitari	—	
Obiettivi	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale	Maggiorazione PMI in %
Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 23)	50 %	—

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

<http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883>

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	X 862/09
Stato membro	Spagna
Numero di riferimento dello Stato membro	ES
Denominazione della regione (NUTS)	Rioja Zone non assistite
Autorità che concede l'aiuto	Dirección General de Trabajo, Industria y Comercio C/ Marques de la Ensenada, 13 26071 Logroño, La Rioja ESPAÑA http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=465295

Titolo della misura di aiuto	Bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (E4+): Mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de ascensores existentes en los edificios	
Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)	Orden 38/2009, de 30 de septiembre, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (E4+): Mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de ascensores existentes en los edificios. B.O.R de 5 de octubre de 2009	
Tipo di misura	Regime	
Modifica di una misura di aiuto esistente	—	
Durata	5.10.2009-31.12.2013	
Settore/i economico/i interessato/i	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	
Tipo di beneficiario	PMI	
Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime	0,03 milioni di EUR	
Per le garanzie	—	
Strumento di aiuto (articolo 5)	Sovvenzione	
Riferimento alla decisione della Commissione	—	
Se cofinanziato da fondi comunitari	FEDER — 0,01 EUR (en millones)	
Obiettivi	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale	Maggiorazione PMI in %
Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico (articolo 21)	35 %	—

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

<http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.5586 — Sita/Paprec/FPR)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2009/C 301/17)

1. In data 3 dicembre 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Sita France (Francia), controllata da Suez Environnement, e Paprec Plastiques (Francia), controllata da Paprec France, facente parte del gruppo Paprec, acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo comune di France Plastiques Recyclage SAS («FPR») (Francia) che opera nel trattamento delle bottiglie di plastica in polietilene tereftalato (PET).
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Sita France: riciclaggio di rifiuti, compresi la raccolta e il trattamento,
 - Paprec Plastiques: riciclaggio di rifiuti, in particolare della plastica.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 o 22967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5586 — Sita/Paprec/FPR, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5656 — Europ Assistance Holding/SFR Développement/Océalis)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/C 301/18)

1. In data 4 dicembre 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese SFR Développement («SFRD», Francia) e Europ Assistance Holding (Francia) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo comune dell'impresa Océalis (Francia) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- SFR Développement: investimenti in nuove imprese operanti nel settore delle comunicazioni mobili e di Internet. SFRD è una controllata di SFR, gruppo operante nel settore delle comunicazioni mobili, Internet e televisione,
- Europ Assistance Holding: assistenza, soccorso e consulenza a persone fisiche o giuridiche, in Francia e all'estero. Appartiene al gruppo Generali,
- Océalis: fornitura di servizi di teleassistenza.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 o 22967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5656 — Europ Assistance Holding/SFR Développement/Océalis, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5666 — Xerox/Affiliated Computer Services)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 301/19)

1. In data 4 dicembre 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Xerox Corporation («Xerox», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo esclusivo dell'impresa Affiliated Computer Services, Inc. («ACS», Stati Uniti) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Xerox: fornitura di dispositivi per la produzione di documenti e relative soluzioni software e servizi informatici,
- ACS: fornitura di servizi di esternalizzazione di processi aziendali e di servizi informatici.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 o 22967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5666 — Xerox/Affiliated Computer Services, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2009/C 301/14	Sintesi della decisione della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.396 — reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio utilizzati nelle industrie siderurgica e del gas) [notificata con il numero C(2009) 5791] ⁽¹⁾	18

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI


2009/C 301/15	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) ⁽¹⁾	21
2009/C 301/16	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) ⁽¹⁾	27

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

2009/C 301/17	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5586 — Sita/Paprec/FPR) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	33
2009/C 301/18	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5656 — Europ Assistance Holding/SFR Développement/Océalis) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	34
2009/C 301/19	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5666 — Xerox/Affiliated Computer Services) ⁽¹⁾	35



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(*) Vendita a numero: - fino a 32 pagine: 6 EUR
 - da 33 a 64 pagine: 12 EUR
 - oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

